

STATUTO

STELLA POLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASCOLI PICENO AP LUNGO
CASTELLANO SISTO V 56

Numero REA: AP - 199650

Codice fiscale: 02203310442

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-04-2014 - Statuto completo	2
--	---

	Articolo 2	
	Il Capitale Sociale è diviso in quote di valore non inferiore	
	o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente. Cia-	
	scun socio sottoscrive la quota di euro 250,00 (duecentocin-	
	quanta) per un totale di euro 1.250,00 (milleduecentocinquan-	
	ta).	
	Articolo 3	
	Le norme che regolano in genere il funzionamento e l'ammini-	
	strazione della società, nonché quelle che disciplinano spe-	
	cificamente l'oggetto, la durata, il capitale sociale e gli	
	utili sono contenute nello statuto sociale che costituisce	
	parte integrante del presente atto costitutivo e che viene	
	qui di seguito integralmente riportato:	
	"STATUTO	
	TITOLO I	
	Denominazione - Sede - Durata	
	Art. 1 - Denominazione e sede	
	E' costituita una società cooperativa sociale di tipo "A",	
	denominata: "STELLA POLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". Es-	
	sa può utilizzare la denominazione abbreviata di "STELLA PO-	
	LARE SOC. COOP. SOCIALE".	
	La sede è fissata nel Comune di Ascoli Piceno.	
	L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere	
	sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località e	
	di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune indicato	
	3	

	al comma precedente.	
	Art. 2 - Durata	
	La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) di-	
	cembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'assemblea, presa a norma dell'art. 2480	
	c.c., anche prima della data di scadenza.	
	TITOLO II	
	Disciplina di riferimento	
	Art. 3 - Normativa generale	
	Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel	
	presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle	
	contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto	
	compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesi-	
	mo, in materia di società a responsabilità limitata.	
	Art. 4 - Normativa speciale	
	Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in ma-	
	teria, in particolare, le disposizioni previste:	
	- dal D.Lgs. N. 1577/47 - legge Basevi;	
	- dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 - che ha istituito e	
	disciplina le cooperative sociali;	
	- dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 - recante nuove norme in	
	materia di società cooperative;	
	- dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e legge n. 30/2003.	
	Art. 5 - Regime mutualistico	
	La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende	
	4	

	orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri	
	di scambio mutualistico prevalente, senza fini di speculazio-	
	ne privata, ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice	
	civile.	
	TITOLO III	
	Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività	
	Art. 6 - Scopo sociale	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini e di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata continuità di occupazione lavorativa e le mi-	
	gliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori. La cooperativa si ispira ai principi base	
	del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi a-	
	gisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istitu-	
	zioni pubbliche. La cooperativa si rivolge a chiunque, per	
	motivi diversi, si trovi in difficoltà, nella convinzione	
	che, attraverso il lavoro inteso come mezzo di sussistenza e	
	sviluppo e le attività educative dell'uomo nel suo insieme,	
	sia possibile il superamento dell'emarginazione.	
	Ciò attraverso l'utilizzo ottimale e la stabile organizzazio-	
	ne delle risorse morali, fisiche e materiali dei soci e dei	
	5	

	terzi, che a qualsiasi titolo partecipano nelle diverse for-	
	me, alla attività ed alla gestione della cooperativa, orien-	
	tata in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai	
	bisogni di persone svantaggiate e di persone anziane.	
	I soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipo-	
	logie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla legislazione italiana, con il quale contri-	
	buiscono al raggiungimento degli scopi sociali, secondo quan-	
	to stabilito dall'art. 1, comma 3 della legge 142/2001.	
	La cooperativa potrà aderire a una o più delle organizzazioni	
	riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi	
	organismi periferici provinciali o regionali nella cui giuri-	
	sdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni	
	di categoria o di settore.	
	Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi,	
	economici o sindacali che si propongano iniziative di carat-	
	tere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.	
	Art. 7 - Oggetto sociale	
	7.1 - Considerata l'attività mutualistica della Società, così	
	come definita all'art. precedente ed il campo in cui opera	
	(art. 1, c. 1, lett. a) della legge 8 novembre 1991 n. 381),	
	nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre	
	determinati, la cooperativa al solo titolo esemplificativo	
	potrà:	
	6	

	- offrire tramite propri soci, assistenza ed opera di recupero a portatori di handicap fisici o psichici ed agli emarginati a qualsiasi titolo;	
	- offrire tramite propri soci assistenza in forma domiciliare o socializzata ai bambini e pertanto, garantirne la cura, la sorveglianza, la salvaguardia avendo presente ogni aspetto educativo e pedagogico;	
	- gestire strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;	
	- gestire in forma privata o per conto di Enti Pubblici o privati, allo scopo di garantire l'assistenza dei soggetti menzionati nei punti precedenti, asili nido, scuole materne, centri di riabilitazione, case e colonie alpine e marine, sedi sportive o di ricreazione, istituti caritativi e di assistenza e beneficenza, scuole di formazione e professionali con tutte le mansioni annesse di: pulizia, mensa, animazione, interscuola, assistenza, trasporto, gestione e manutenzione impianti, approvvigionamento materiali, stoccaggio rifiuti;	
	- gestire servizi per il trasporto urbano ed extra-urbano di tutti i cittadini impossibilitati; offrire, per conto di Enti pubblici e privati, servizi di assistenza e sorveglianza durante il trasporto di bambini presso le sedi scolastiche, di anziani e disabili in genere, per le loro necessità; offrire, inoltre, servizi di assistenza e sorveglianza e qualsiasi altro	
	7	

	tra mansione delegabile in riferimento alle attività delle	
	scuole di ogni ordine e grado;	
	- svolgere, per conto di Enti pubblici e privati e nell'intere-	
	resse dei soggetti menzionati nei punti precedenti, servizi	
	di pulizia locali e servizi di lavanderia, reperimento ali-	
	mentari, trasporto, fornitura attrezzature;	
	- svolgere attività e servizi di assistenza domiciliare;	
	- svolgere attività infermieristica e sanitaria a carattere	
	domiciliare oppure realizzata entro centri di servizio appo-	
	sitamente allestiti o messi a disposizione da Enti Pubblici e	
	privati;	
	- gestire servizi e centri di riabilitazione;	
	- gestire centri diurni ed altre strutture con carattere di	
	animazione e finalizzate al miglioramento della qualità della	
	vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultu-	
	ra, lo sport, la musica ed il turismo sociale;	
	- svolgere attività di promozione e rivendicazione dell'impe-	
	gno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svan-	
	taggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	- gestire case di riposo, cliniche, case di cura psichiatriche,	
	case protette, ospedali, istituti e centri senza ricove-	
	ro, centri di igiene mentale, stabilimenti termali, con an-	
	nesse tutte le mansioni quali, a titolo esemplificativo ma	
	non esaustivo, pulizia, lavanderia, guardaroba, mensa, anima-	
	zione, assistenza sociale residenziale e infermieristica,	
	8	

	trasporto, gestione e manutenzione impianti anche elettrome-	
	dicali, approvvigionamento materiali stoccaggio rifiuti;	
	- svolgere attività di assistenza ed animazione educativa	
	verso minori, organizzare per conto proprio o di Enti Pubbli-	
	ci e privati centri di vacanza e soggiorno, organizzare e ge-	
	stire attività ludiche e ricreative, anche non residenziali	
	verso minori;	
	- organizzare e gestire corsi di formazione per operatori	
	dell'assistenza e dell'animazione sia verso anziani, che di-	
	sabili, che minori, volti alla qualificazione umana, cultura-	
	le e professionale, nonché attività di ricerca e consulenza;	
	organizzazione di congressi, conferenze, concerti e manife-	
	stazioni promozionali; produrre e vendere pubblicazioni	
	scientifiche e divulgative, anche periodiche, strumenti mul-	
	timediali, educativi e didattici; riproduzioni di eventi mu-	
	sicali e culturali; realizzazione di programmi per la diffu-	
	sione in audio ed in video.	
	7.2 - La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svilup-	
	po tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenzia-	
	mento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed e-	
	ventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre,	
	9	

	emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assu-	
	mere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabilire in-	
	vestimento e non di collocamento sul mercato.	
	7.3 - La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finaliz-	
	zati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i crite-	
	ri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le mo-	
	dalità di svolgimento di tale attività sono definiti con ap-	
	posito regolamento approvato dall'assemblea sociale.	
	7.4 - La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pa-	
	ritetico si sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.	
	7.5 - La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperati-	
	va sociale ed integrata, così come previsto dalle leggi vi-	
	genti in materia, può partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici e privati, direttamente o indirettamente trami-	
	te Consorzi a cui aderisce o in associazioni temporanee di	
	imprese (ATI), può usufruire dei benefici e delle misure di-	
	sposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare	
	i costi sociali e la minore produttività causata dall'integ-	
	razione di persone svantaggiate con ridotta capacità lavora-	
	tiva. A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere con-	
	tributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da enti	
	regionali, locali e della Comunità europea.	
	Art. 8 - Esercizio dell'attività.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei	
	10	

	soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendo-	
	si anche di soggetti diversi dai soci.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci lavoratori e la cooperativa troveranno fonte nel regola-	
	mento di cui all'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.	
	TITOLO IV	
	Soci	
	Art. 9 - Soci cooperatori ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche a-	
	venti la capacità di agire ed in particolare coloro che ab-	
	biano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, co-	
	loro che possano collaborare al raggiungimento dei fini so-	
	ciali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coe-	
	rente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli in-	
	teressi dei soci, anche in relazione alle strategie imprendi-	
	toriali di medio e lungo periodo.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tec-	
	nici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della società.	
	11	

	Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che	
	esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella	
	della cooperativa.	
	E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporanea-	
	mente ad altre cooperative che perseguono identici scopi so-	
	ciali ed esplicano una attività concorrente, nonché di pre-	
	stare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti,	
	salvo specifica autorizzazione dell'Organo amministrativo che	
	può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulte-	
	riore rapporto.	
	Art. 10 - Soci volontari.	
	Offrono spontaneamente il loro apporto lavorativo, esclusiva-	
	mente per fini di solidarietà. Non hanno diritto ad alcun	
	compenso e non vengono loro versati contributi assistenziali	
	e previdenziali ad eccezione di quelli per l'assicurazione	
	obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	I soci volontari hanno diritto al rimborso delle spese effet-	
	tivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri	
	stabiliti dall'Organo amministrativo per tutti i soci.	
	A norma dell'art. 2, n. 2 della legge 381/91, sono iscritti	
	in una apposita sezione del libro soci.	
	Il loro numero non può superare la metà del numero complessi-	
	vo di tutti i soci.	
	Essi partecipano attivamente nella cooperativa, hanno diritto	
	12	

	al voto in assemblea e possono essere eletti negli organi so-	
	ciali.	
	Nella domanda di ammissione a socio volontario, deve essere	
	indicata la particolare veste che viene assunta nell'ambito	
	della cooperativa.	
	Il regolamento interno, approvato dall'assemblea, potrà me-	
	glio chiarire e definire i principi del rapporto che si in-	
	staura fra cooperativa e socio volontario e i diritti e i do-	
	veri di entrambe le parti; tale regolamento dovrà essere sot-	
	toscritto ed approvato individualmente da tutti i soci volon-	
	tari.	
	Art. 11 - Categoria speciale di soci operatori	
	I nuovi soci operatori possono essere ammessi, a giudizio	
	insindacabile dell'Organo amministrativo, tenuto conto di	
	quanto indicato nella domanda di ammissione, anche se sprov-	
	visti dei requisiti di cui all'art. 9, nella speciale catego-	
	ria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice ci-	
	vile, in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.	
	L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali:	
	- coloro che devono completare o integrare la loro formazione	
	13	

	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	
	li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
	go periodo della cooperativa;	
	- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzial-	
	mente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coo-	
	perativa.	
	La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce almeno:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale che non può comunque superare il limite di 5	
	anni;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'asset-	
	to produttivo della cooperativa;	
	- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscri-	
	vere al momento dell'ammissione, in misura comunque non supe-	
	riore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'art. 32, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in	
	relazione ai costi di formazione professionale o di inseri-	
	mento nell'impresa cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	14	

	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettan-	
	ti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in As-	
	semblea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del co-	
	dice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 19 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno un mese.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 20	
	del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'i-	
	nopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e fi-	
	nanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-	
	15	

	ria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci or-	
	dinari.	
	In tal caso l'Organo amministrativo deve notificare, entro 15	
	giorni, all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano agli altri soci cooperatori. In tal caso, l'Organo	
	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le moda-	
	lità e con gli effetti previsti dal presente statuto.	
	Art. 12 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere	
	almeno i seguenti dati ed elementi:	
	a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza, codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della even-	
	tuale esperienza professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in	
	16	

	conformità con il presente statuto e con l'apposito regola-	
	mento;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere	
	che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo	
	né superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente Statuto, i Regolamenti interni e di attenersi al-	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.	
	L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio	
	altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al	
	fine di meglio identificare i requisiti previsti dal prece-	
	dente art. 9.	
	Art. 13 - Procedura di ammissione	
	L'Organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-	
	siti, delle condizioni di cui all'articolo 9 e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, entro	
	60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con	
	lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei	
	soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla all'interessato.	
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla co-	
	17	

	municazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pro-	
	nunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima suc-	
	cessiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella	
	dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire	
	quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumer-	
	si entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'Organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 14 - Conferimenti e quote dei soci cooperatori.	
	I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote del valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta).	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere	
	superiore ai limiti di legge.	
	Art. 15 - Vincoli sulle quote e loro alienazione.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto	
	verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le	
	indicazioni previste nel precedente art. 12.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	18	

	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di tra-	
	sferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previ-	
	sti per divenire socio.	
	Art. 16 - Obblighi dei soci	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-	
	teriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze del-	
	la cooperativa.	
	19	

	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del do-	
	micilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata (anche a mano) alla cooperativa.	
	Art. 17 - Diritti dei soci.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari e di consultare, anche tramite professionisti di loro	
	fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'ammini-	
	strazione.	
	Il socio non amministratore che intende procedere alla con-	
	sultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'am-	
	ministrazione deve farne richiesta scritta all'Organo ammini-	
	strativo, il quale determinerà la data d'inizio della consul-	
	tazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, co-	
	municandola tempestivamente al richiedente.	
	La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro	
	della società, con modalità e durata tali da non arrecare	
	pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbli-	
	gazioni contratte con la società.	
	20	

	Art. 18 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o per causa di morte.	
	Art. 19 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali. In tal caso spetta al Consiglio di	
	Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma	
	di legge e del presente statuto, legittimino il recesso e a	
	provvedere in conseguenza nell'interesse della cooperativa;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata, anche a mano alla società.	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla	
	ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che,	
	a norma di legge e del presente statuto, legittimano il	
	recesso.	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.	
	21	

	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del prov-	
	vedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 20 - Esclusione	
	L'esclusione è pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:	
	1. che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti	
	per l'ammissione in cooperativa o che venga meno al comune	
	intento di perseguire gli scopi sociali o che non sia più in	
	grado di partecipare al raggiungimento degli stessi;	
	2. che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	3. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal precedente articolo 9 c. 5 e 6, senza la	
	prevista autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	4. che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali;	
	5. che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente a-	
	gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	6. che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamen-	
	to delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali de-	
	biti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	7. che in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente	
	la società o fomenti dissidi e/o disordini fra i soci;	
	8. che non uniformi il proprio comportamento alle disposizio-	
	22	

	ni di legge e della sana cooperazione;	
	9. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori (ad	
	esempio mobilità o disoccupazione);	
	10. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disci-	
	plinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	11. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento o per altra	
	causa.	
	Il socio potrà, inoltre, essere escluso qualora commetta le	
	seguenti mancanze:	
	a) insubordinazione grave verso i soci amministratori e i di-	
	retti responsabili;	
	b) abbandono ingiustificato del posto di lavoro;	
	c) assenza ingiustificata dal posto di lavoro superiore a	
	giorni 3 o assenza ripetuta per 3 volte in un anno nel giorno	
	seguente alle festività o alle ferie;	
	d) rissa o litigio nei luoghi di lavoro;	
	e) danneggiamento volontario del materiale della cooperativa	
	o del committente;	
	f) condanna ad una pena detentiva con sentenza passata in	
	giudicato, per azione commessa successivamente all'inizio del	
	23	

	rapporto di lavoro, non in relazione con lo svolgimento	
	dell'attività lavorativa, che pregiudichi la figura morale	
	del socio lavoratore;	
	g) fumare ove è proibito e provocare pregiudizio all'incolu-	
	mità delle persone o alla sicurezza degli impianti;	
	h) uso per chiamate personali dei mezzi di comunicazione del-	
	la cooperativa o dei committenti, se non previa autorizzazio-	
	ne dei responsabili;	
	i) discussione sui luoghi di lavoro ed in presenza di terzi,	
	di problematiche organizzative o aziendali, criticando e le-	
	dendo l'immagine della cooperativa;	
	j) furto o trafugamento di oggetti o merci appartenenti alla	
	cooperativa o al committente;	
	k) esecuzione per conto proprio o di terzi di attività rien-	
	tranti negli scopi sociali della cooperativa, senza espressa	
	autorizzazione della stessa;	
	l) esecuzione per conto proprio o di terzi di attività con	
	l'impiego del materiale della cooperativa;	
	m) recidiva in qualunque delle mancanze che abbia comportato	
	almeno un provvedimento di sospensione.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60	
	giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione al tri-	
	bunale.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	24	

	Art. 21 - Provvedimenti in caso di recesso, esclusione e ri-	
	soluzione del rapporto di lavoro.	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrati-	
	vo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio	
	cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto	
	di scambio mutualistico.	
	In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutuali-	
	stico, si risolverà alla data di delibera dell'Organo ammini-	
	strativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.	
	In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutua-	
	listico, si risolverà a far data dalla comunicazione del	
	provvedimento di esclusione.	
	Il socio potrà, inoltre, essere escluso qualora nell'ambito	
	di lavoro si determini una causa di risoluzione del rapporto	
	di lavoro stesso per uno dei motivi previsti dal regolamento	
	interno.	
	Art. 22 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato.	
	La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	25	

	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperati-	
	va e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale	
	ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del codice ci-	
	vile .	
	Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e	
	dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termi-	
	ne massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stes-	
	so, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al	
	socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies, la cui liquidazione	
	unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in	
	più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 23 - Morte del socio	
	In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto	
	di subentrare nella qualità di socio, purché ne facciano e-	
	spressa richiesta entro 180 giorni dal decesso e a condizione	
	che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'ac-	
	certamento di tali requisiti è effettuato con delibera	
	dell'Organo amministrativo.	
	Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei re-	
	quisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso,	
	conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente	
	versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le	
	modalità di cui al precedente articolo.	
	Art. 24 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati.	
	26	

	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclu-	
	si per i motivi indicati nell'art. 20 punti 3, 4, 5, 6, 7, 8,	
	10, 11, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, per-	
	dono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimbor-	
	so delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della presta-	
	zione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credi-	
	to derivante da penali, ove previste da apposito regolamento,	
	da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite	
	anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto as-	
	sociativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-	
	27	

	to. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsa-	
	bili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V	
	Soci sovventori	
	Articolo 25 - Soci sovventori	
	Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con delibera-	
	zione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico o per la ristrutturazione od il potenziamento azien-	
	dale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il	
	conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'og-	
	getto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone	
	fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle	
	leggi vigenti.	
	Articolo 26 - Conferimento e quote dei soci sovventori.	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento)	
	ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di una quota.	
	Articolo 27 - Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	28	

	to dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministra-	
	tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammi-	
	nistratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione.	
	Articolo 28 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con decisione dei soci che devono stabili-	
	re:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	29	

	rimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al	
	momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori	
	non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i so-	
	ci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengo-	
	no attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissio-	
	ne dei titoli.	
	Articolo 29 - Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote	
	a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	30	

	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	Patrimonio sociale ed esercizio sociale	
	Articolo 30 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al-	
	l'art. 31 comma 6, lett. a) e con il valore delle quote even-	
	tualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 16;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-	
	partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-	
	31	

	tiva, né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 31 - Bilancio di esercizio	
	1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrati-	
	vo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	3. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla deci-	
	sione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qua-	
	lora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richie-	
	dano particolari esigenze relative alla struttura ed all'og-	
	getto della Società, segnalate dagli Amministratori nella re-	
	lazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	4. Nella redazione del bilancio devono essere riportati sepa-	
	ratamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, di-	
	stinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	5. Gli amministratori e, se nominati, i sindaci, debbono,	
	nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indi-	
	care specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	6. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	32	

	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divi-	
	sibili tra i soci non cooperatori.	
	Articolo 32 - Ristorni	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere	
	attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	33	

	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VII	
	Decisioni dei soci. Competenze e modalità	
	Articolo 33 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della	
	società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori	
	o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio sindacale e, quando previsto,	
	il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;	
	d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministrato-	
	ri, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzio-	
	ne;	
	g) l'approvazione del regolamento interno;	
	34	

	h) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli	
	amministratori;	
	i) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio, presentata dall'Organo amministrativo;	
	j) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla	
	competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni even-	
	tualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti	
	degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di	
	questi per gli atti compiuti.	
	Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione	
	assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 34.	
	Articolo 34 - Decisioni dei soci mediante deliberazione as-	
	sembleare	
	Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 33	
	e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge	
	o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono	
	uno o più amministratori o un numero di soci che rappresenta-	
	no almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le de-	
	cisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera-	
	zione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nel-	
	l'ambito del territorio italiano.	
	35	

	L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera rac-	
	comandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire	
	la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convoca-	
	zione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simi-	
	lari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, al-	
	l'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che ri-	
	sultino dalla domanda di ammissione.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle	
	materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere	
	prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il	
	caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione	
	l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso	
	potranno essere previste ulteriori convocazioni successive	
	alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti con-	
	vocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessa-	
	rio.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto a tutti	
	gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tutta-	
	via ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione	
	36	

	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente in-	
	formato.	
	Articolo 35 Decisioni dei soci mediante deliberazione Assem-	
	bleare: costituzione e quorum deliberativi.	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando	
	si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul	
	cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e	
	sulla fusione della società oppure sul trasferimento della	
	sede sociale anche in altre località del territorio dello	
	Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le de-	
	liberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51%	
	dei soci con diritto di voto.	
	Articolo 36 - Votazioni	
	Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente	
	col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati	
	37	

	in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati,	
	a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	– sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	– sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	– vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve	
	ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della so-	
	cietà, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno pre-	
	senti il presidente e il segretario.	
	Articolo 37 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	38	

	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 28 c. 2.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del co-	
	dice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un	
	socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Articolo 38 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	TITOLO VIII	
	Amministrazione	
	Articolo 39 - Amministrazione	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da a-	
	dottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomi-	
	na, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammini-	
	39	

	strazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consi-	
	glio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero	
	di Consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà de-	
	terminato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per	
	il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fis-	
	sazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a	
	dimissioni.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Articolo 40 - Compiti degli Amministratori	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	40	

	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul gene-	
	rale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
	zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini	
	di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa	
	e dalle sue controllate. Gli amministratori, qualora lo ri-	
	tengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei	
	servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire apposi-	
	ti comitati scientifici, determinandone, con apposita delibe-	
	ra, l'ordinamento e le relative mansioni.	
	Articolo 41 - Metodi decisionali semplificati	
	Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consi-	
	glio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo	
	quanto previsto nel successivo art. 42, sono adottate median-	
	te consultazione scritta ovvero sulla base del consenso e-	
	spresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stes-	
	so consiglio nella prima riunione dopo la nomina.	
	La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente	
	ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta	
	di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglie-	
	ri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento og-	
	getto della consultazione e quanto necessario per assicurare	
	un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché	
	41	

	l'esatto testo della decisione da adottare.	
	Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di	
	decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non	
	manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consi-	
	glieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione.	
	Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consiglie-	
	re con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto	
	della decisione, del quale il consigliere consenziente di-	
	chiari di essere sufficientemente informato. I consensi pos-	
	sono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicura-	
	re la prova dell'avvenuto consenso.	
	La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere	
	effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il	
	telefax e la posta elettronica.	
	Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il	
	voto favorevole della maggioranza degli amministratori in ca-	
	rica.	
	Articolo 42 - Metodo decisionale collegiale	
	Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in ca-	
	rica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o	
	dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di	
	amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazio-	
	ne collegiale.	
	A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e	
	quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presi-	
	42	

	dente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro	
	mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica),	
	almeno cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti,	
	a mezzo telegramma da inviarsi almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Articolo 43 - Integrazione del Consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Articolo 44 - Compensi agli Amministratori	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	43	

	all'Organo amministrativo e ai membri del Comitato esecutivo,	
	se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il pa-	
	rere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il com-	
	penso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei partico-	
	lari compiti attribuiti ad ognuno di essi.	
	Articolo 45 - Rappresentanza	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo ammini-	
	strativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte	
	ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presiden-	
	te perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche ammini-	
	strazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qual-	
	siasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'og-	
	getto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti	
	correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti banca-	
	ri e/o presso istituti finanziari.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procurato-	
	ri nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti	
	a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	44	

	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO IX	
	Organo di controllo	
	Articolo 46 - Collegio sindacale	
	Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543	
	del codice civile, i soci provvedono alla nomina del collegio	
	sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.	
	Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e	
	due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nomina-	
	to con decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relati-	
	vo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.	
	Articolo 47 - Compiti	
	Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo con-	
	tabile e vigila sull'osservanza della legge e dell'atto co-	
	stitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministra-	
	zione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto orga-	
	nizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo	
	concreto funzionamento.	
	Articolo 48 - Organo di controllo facoltativo	
	Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai	
	sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con decisione dei	
	soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di	
	45	

	tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore i-	
	scritto nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del	
	revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non con-	
	tenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli	
	articoli 2397 e seguenti del codice civile.	
	TITOLO X	
	Scioglimento e liquidazione	
	Articolo 49 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-	
	venuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non	
	deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'assemblea;	
	d) per la perdita del capitale sociale;	
	e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437quater e 2473;	
	f) per deliberazione dell'assemblea.	
	L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo	
	amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzio-	
	namento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	46	

	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	c) a chi spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.	
	Articolo 50 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le	
	modalità previste dalla legge.	
	TITOLO XI	
	Disposizioni generali e finali	
	Articolo 51 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costi-	
	tuiti.	
	Articolo 52 - Principi di mutualità, indivisibilità delle ri-	
	serve e devoluzione	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	nell'ambito della mutualità.	
	47	

	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Articolo 53 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata."	
	Articolo 4	
	48	

	I Componenti in conformità a quanto stabilito nello Statuto	
	sociale, determinano in numero di cinque i membri del Consi-	
	glio di Amministrazione e nominano, per tre esercizi, il si-	
	gnor BRUNI Franco, quale Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione, la signora SOLLINI Paola, quale Vice Presidente ed	
	i signori PANICHI Domenico, PUPI Maria Agnese e TORELLI Ma-	
	rio, quali consiglieri, ai quali spettano tutti i poteri di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quello che	
	per legge o per statuto non è riservato all'Assemblea.	
	I signori BRUNI Franco, SOLLINI Paola, PANICHI Domenico, PUPI	
	Maria Agnese e TORELLI Mario, come sopra generalizzati, ac-	
	cettano l'incarico ad essi conferito, dichiarando che non	
	sussistono cause di ineleggibilità o decadenza a proprio ca-	
	rico e delegano me Notaio a richiedere l'iscrizione della ca-	
	rica suddetta nel Registro delle Imprese.	
	Articolo 5	
	Si richiamano tutte le agevolazioni fiscali in materia di so-	
	cietà cooperativa e cooperative sociali.	
	Le spese del presente atto ed ogni altra accessoria sono per	
	intero a carico della società.	
	I costituenti dichiarano quindi che l'importo globale delle	
	spese per la costituzione della società ammontano approssima-	
	tivamente ad euro 1.200,00 (milleduecento).	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto e compilato il presente atto	
	del quale ho dato lettura ai Componenti i quali, dopo che da	
	49	

49 di 49